




**COMUNE DI
CASTROCARO TERME E
TERRA DEL SOLE**

**EGOLAMENTO
URBANISTICO
EDILIZIO**

Attuazione articolo 29 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i

PRIMA VARIANTE AL RUE
articolo 33 L.R. 20/2000 e s.m.i

ESTRATTO NORME





**COMUNE DI CASTROCARO TERME
E
TERRA DEL SOLE**

**REGOLAMENTO URBANISTICO
EDILIZIO**

Attuazione articolo 29 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i

PRIMA VARIANTE AL RUE

Luglio 2015

<i>ADOZIONE RUE</i>	<i>Delibera C.C. n.56 del 21 settembre 2009</i>
<i>APPROVAZIONE RUE</i>	<i>Delibera C.C. n. 39 del 29 giugno 2010</i>
<i>PRIMA VARIANTE ADOZIONE</i>	<i>Delibera C.C. n..... del.....</i>
<i>PRIMA VARIANTE APPROVAZIONE</i>	<i>Delibera C.C. n. del.....</i>

Il Sindaco

Luigi Pieraccini

L'Assessore all'Urbanistica

William Sanzani

Il Segretario Comunale

Dott. ssa Maria Pia Baroni

*Il Responsabile dell'Area Urbanistica
Edilizia e Ambiente del
Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole*

Dott. in Ing Fabrizio Di Lorenzo

A margine del SOMMARIO del RUE vigente va inserito il seguente titolo ed articoli:

TITOLO 8 – USO RAZIONALE DELLE RISORSE ENERGETICHE.....	247
Articolo 8.1- Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.....	247
Articolo 8.2- Regolamento per la Bioedilizia ed il Risparmio Energetico.....	249

Ad integrazione del RUE vigente vanno inseriti i seguenti articoli:

TITOLO 8 – USO RAZIONALE DELLE RISORSE ENERGETICHE

Articolo 8.1- Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. La realizzazione di impianti da energie rinnovabili si attua secondo quanto disposto dalla disciplina nazionale, regionale e provinciale in materia.
2. Nella “Carta unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici” la Regione Emilia Romagna, in applicazione della Deliberazione dell'Assemblea legislativa 6 Dicembre 2010 n.28, effettua una ricognizione delle aree e dei siti per l'istallazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica fotovoltaica. In particolare individua:
 - A) le aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo (lettera A dell'allegato I alla DAL 28/2010).
 - B) le aree considerate idonee all'installazione degli stessi (lettera B dell'allegato I alla DAL 28/2010);e ne effettua prima rappresentazione cartografica ricognitiva, demandando a leggi, piani regionali, provinciali, comunali e settoriali l'esatta perimetrazione delle medesime. Pertanto per le aree indicate nella citata DAL 28/2010, i perimetri e le individuazioni puntuali sono quelle indicate nel PSC.
3. Nell'allegato 1 alla Deliberazione dell'Assemblea legislativa del 26 Luglio 2011 n.51 sono individuate le aree e i siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili: eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica e le particolari condizioni di compatibilità.
4. Posto che al paragrafo 3, lettera G) punto a) ed al paragrafo 4, lettera E) punto a) della DAL 51/2011 su citata, viene prevista la possibilità per le amministrazioni comunali, di individuare nel RUE, distanze minime per la localizzazione degli impianti in oggetto, tenuto conto dei criteri fissati nel DM 10 Settembre 2010 G.U. n.219, all'allegato 3 (paragrafo 17) “criteri per la individuazione di aree non idonee” si stabiliscono qui di seguito le seguenti distanze minime per l'installazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ottenuta da biogas e da biomasse¹⁾, nonché di immissione in rete da biogas, aventi potenza nominale superiore ai 100Kw/h;
 - a) l'impianto dovrà essere localizzato ad una distanza non inferiore a 700 mt dai centri abitati, individuando il centro abitato come unione del perimetro del territorio urbanizzato, così come cartografato nel Piano Strutturale Comunale (PSC) vigente, e perimetro degli ambiti di espansione residenziale previsti negli strumenti urbanistici del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole;
 - b) l'impianto dovrà essere localizzato ad una distanza non inferiore a 300 mt dai fabbricati residenziali esistenti, non appartenenti al Centro aziendale (anche se localizzati in comuni limitrofi);
 - c) l'impianto dovrà essere localizzato ad una distanza non inferiore a 1500 mt dagli edifici “sensibili” quali scuole, ospedali, asili (anche privati), case-strutture (anche non residenziali) di cura e/o assistenza e/o ausilio alla persona, centri di culto, nonché impianti sportivi e parchi urbani cittadini (anche se localizzati in comuni limitrofi);
 - d) l'impianto dovrà essere localizzato al di fuori delle zone SIC, ZPS e Rete Natura 2000, nonché delle zone di riconnessione ecologica di fascia I e II del Piano Strutturale Comunale;
 - e) l'impianto dovrà inoltre essere localizzato al fuori dalle aree a medio e alto rischio di frana come individuate dal Piano stralcio di Bacino e dalle frane attive e quiescenti individuate dal PTCP;
 - f) richiamando il “Principio di Precauzione” l'impianto dovrà essere localizzato al di fuori delle aree di potenziale allagamento (Piano di Bacino dei Fiumi Romagnoli);
 - g) richiamando il “Principio di Precauzione” l'impianto dovrà essere localizzato al di fuori della Fascia di tutela di fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici (D. Lgs. 42/2004 art. 142).
5. Le distanze minime di cui al comma precedente devono essere rispettate anche per impianti localizzati all'interno di ambiti per insediamenti produttivi, esistenti o di previsione. In sede di progettazione degli impianti, l'esatta localizzazione, in funzione delle distanze di cui sopra, dovrà essere dimostrata con apposita verifica in loco e rappresentata con specifico elaborato grafico.

6. Nell'ambito del procedimento, il Comune (o altro Ente Competente) dovrà valutare, oltre alla ammissibilità degli impianti in relazione alla normativa di settore, il corretto inserimento nel contesto insediativo, ambientale e paesaggistico e potrà richiedere adeguati interventi di mitigazione per la tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, nonché opere compensative così come previsto dal DM del 10/09/2010.
7. In sede di istruttoria del procedimento, per tutti gli impianti (anche quelli con potenza nominale inferiore a 100 KW), saranno valutati positivamente il rispetto di alcuni requisiti di qualità, che qui di seguito si riportano:
 1. il rispetto del DM 10/09/2010, con particolare riferimento alla Parte IV "INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO";
 2. che la biomassa necessaria per il funzionamento degli impianti provenga prevalentemente dagli scarti agro-alimentari e forestali o da "colture energetiche" collocate in aree del territorio dove si garantisca equilibrio fra colture agricole e dedicate, limitando la conversione della produzione agricola verso colture bioenergetiche;
 3. che l'intero ciclo energetico delle biomasse (contemplando anche i trasporti), abbia un bilancio positivo, privilegiando gli accordi di filiera corta nel rispetto di cui all'art. 2, lettera c), del Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 2 marzo 2010 "Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica";
 4. che le biomasse vengano conferite mediante uno studio della viabilità che eviti l'attraversamento dei centri abitati e che l'impianto sia raggiungibile mediante strade pubbliche, con carreggiata di larghezza non inferiore a 7 mt;
 5. che l'impianto previsto sia localizzato in prossimità dei centri aziendali esistenti e a servizio degli stessi, per almeno l'80% delle biomasse che verranno conferite all'impianto ai sensi dell'art. 3 punto G) lett c) dell'allegato I alla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011, dovendosi con ciò intendere che almeno l'80 % delle biomasse deve provenire dai terreni del centro aziendale e che il restante 20 % provenga dal Comune o da Comuni limitrofi;
 6. che l'impianto non produca emissioni di PM10 e No2 e che realizza la riduzione o l'eliminazione di altre sorgenti che emettono inquinanti in atmosfera nell'area territorialmente interessata, in ottemperanza alle Azioni C.8 e C.9 del Piano Gestionale per la Qualità dell'Aria della Provincia di Forlì-Cesena²⁾;
 7. che l'impianto non pregiudichi sistemi paesaggistici di particolare valore, nonché coltivazioni di pregio (uliveti, frutteti, vigneti) ai sensi dell'art. 12 comma 7 del Dlgs 237/2003.

Articolo 8.2- Regolamento per la Bioedilizia e il Risparmio Energetico

1. Il Comune di Castrocaro è dotato di uno specifico Regolamento per la Bioedilizia e il Risparmio Energetico che ha la finalità di promuovere l'attività edilizia ed urbanistica a basso consumo energetico ed a basso impatto ambientale;
2. Ai sensi dell'art.7 ter della LR 20/2000 e s.m.i., l'adesione al Regolamento per la Bioedilizia ed il Risparmio Energetico può comportare incentivi di superficie nonché scomputi del contributo di costruzione, alle condizioni dettate dal Regolamento stesso;
3. E' possibile aderire al Regolamento come singolo lotto anche all'interno di PUA già convenzionati senza che l'incremento di SUL costituisca variante al PUA;
4. Le dotazioni territoriali verranno calcolate sulla base degli standard territoriali minimi previsti dalle normative urbanistiche regionali e nazionali calcolate sulla SUL incrementata coerentemente all'incentivazione richiesta. Qualora non si riescano a reperire le dotazioni territoriali aggiuntive a seguito dell'incremento di superficie, è possibile monetizzarle.

NOTE

¹⁾ Impianti di produzione di energia elettrica da biogas, ottenuto da biomasse compresi i rifiuti, ovvero da scarti di qualsiasi tipo, acque reflue, fanghi, ovvero da materie prime; si intendono anche impianti di cogenerazione o di produzione di acqua calda e vapore; impianti di produzione di energia elettrica da biomasse diretta e indiretta (comprese pirolisi e gassificazione) nonché impianti di produzione di biogas per immissione in reti o per qualsiasi uso.

²⁾ A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sul sito web www.biomasse-emissionzero.emilia-romagna.it sono riportate alcune possibili azioni e la relativa metodologia di stima delle emissioni di PM10 ed NO2 risparmiate, già condivise con le amministrazioni provinciali in sede di bilancio ambientale dei Piani di Risanamento per la qualità dell'aria. (tratto da Attuazione della D.A.L. 51 del 26 luglio 2011 - Approvazione dei criteri per l'elaborazione del computo emissivo per gli impianti di produzione di energia a biomasse, DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 MARZO 2012, N. 362, paragrafo 3.2.3 Misure integrate per il computo del saldo emissivo).